

D.Lgs. 11-4-2006 n. 198  
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.

**D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 <sup>(1)</sup>.**

**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.

---

**Capo V - Comitato per l'imprenditoria femminile**

**21. Comitato per l'imprenditoria femminile.**

*(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 1, 2, 3)*

1. Presso il Ministero delle attività produttive opera il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro delle attività produttive o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1 <sup>(9)</sup>.

---

(9) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19

dell'art. 1, *D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

---

**22. Attività del Comitato per l'imprenditoria femminile.**

(*legge 25 febbraio 1992, n. 215*, articolo 10, commi 4 e 5)

1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dal libro III, titolo II; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

2. Per le finalità di cui al presente capo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della *legge 5 ottobre 1991, n. 317*, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile <sup>(10)</sup>.

---

(10) Per l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni attribuite ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, vedi il comma 19 dell'art. 1, *D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.